



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Via Veneto, n. 4

C.A.P. 63017

(Provincia di Ascoli Piceno)

Tel. 0734/6801

C.F. 81001530443

Fax. 0734/680234

Rep. 1154

28 GIUGNO 2005

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO E LA SOC. DI
DISTRIBUZIONE. RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS. (Mod. 1154)

L'anno 2005, il giorno 28 del mese di GIUGNO, in via Veneto n. 4, nel mio ufficio ubicato nella Residenza Municipale, avanti a me Dr. Fabrizio Annibali, Segretario Generale del Comune di Porto San Giorgio, senza la presenza di testimoni di cui le parti, aventi i requisiti di legge, come mi confermano di comune accordo e con mio consenso dichiarano di voler rinunciare, come in effetti rinunziano, sono comparsi personalmente i signori:

- Ing. Francesca Claretti nata a Montottone il 16.05.1955, la quale dichiara di intervenire ad agire nel presente atto di agire in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Porto San Giorgio, di seguito denominato "Comune" in qualità di Dirigente del settore lavori pubblici, giusto provvedimento sindacale n. 1119 del 27. 11.2003 (C.F. 81001530443), con sede ivi alla Via Veneto, n. 4, autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, e deliberazione di CC n.23 del 17.6.2005, esecutiva ai sensi di legge, che le parti dichiarano di ben conoscere e che viene conservata agli atti del settore Lavori Pubblici:

- Dr. Daniela Trasatti, nata a Porto San Giorgio il 31.10.1971, residente in Fermo, Corso Marconi, n. 22, la quale dichiara di intervenire ad agire nel presente atto nella sua veste e qualità di Amministratore Unico della Società di Distribuzione "San Giorgio Distribuzione servizi srl", di seguito per brevità anche "Società", con sede in Porto San Giorgio - C.F. e P.I. 0178053448, e pertanto in legale rappresentanza, a quanto autorizzato con propria deliberazione in data odierna;

P R E M E S S O

il Comune di Porto San Giorgio, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164, ha trasformato la precedente gestione in economia del servizio gas nel territorio comunale con la costituzione di due Società di capitali, di cui una per l'attività di distribuzione ed una per l'attività di vendita del gas;

con deliberazione consiliare n. 75 del 27.12.2002, esecutiva, veniva deciso di procedere alla costituzione di una società per la distribuzione del metano mediante la costituzione di una società a responsabilità limitata, approvandone lo statuto, successivamente integrato e modificato con atti consiliari n. 74 del 30.09.2003 e n. 80 del 29.10.2003, esecutivi;

che la Società San Giorgio Distribuzione servizi srl ha per scopo:


A) Gestione del servizio distribuzione gas

1. pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
2. progettazione di reti ed impianti di distribuzione;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete;
4. aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
5. informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;

6. servizi di assistenza post-allacciamento;
7. realizzazione interventi per conto terzi;
8. attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore gas, anche utilizzando nuove tecnologie;
9. attività finalizzate alla ottimizzazione dei consumi di energie in generale;

B) Gestione dei servizi calore, di condizionamento ed idraulico

1. Gestione impianti termici, idraulici e di condizionamento;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

2. Progettazione, costruzione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti termici, idraulici e di condizionamento;
3. La produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica;
4. Progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili;
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti;
6. Gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica;
7. Gestione delle utenze e sviluppo dei servizi integrati;
8. Il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;

C) Gestione di altri servizi

1. l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche;
 2. gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione del calore;
 3. gestione impianti di pubblica illuminazione e di energia elettrica in genere;
 4. manutenzione e gestione di immobili pubblici;
 5. manutenzione e gestione del verde pubblico;
 8. la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi urbani e liquidi di qualsiasi specie.
-
- ~~9. Manutenzione e gestione impianti semaforici e segnaletica stradale in generale sia di tipo orizzontale che verticale;~~

Che con atto consiliare n. 95 del 27.11.2003, esecutivo, veniva fissato definitivamente al 01.01.2004 il trasferimento dell'attività, approvato lo schema del contratto di servizio tra il Comune di Porto San Giorgio e la Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl;

Che lo Statuto della Società. rinvia espressamente, in ordine alla ulteriore e compiuta definizione degli elementi economici, finanziari, gestionali ed operativi relativi all'esercizio del servizio ad un successivo atto negoziale, da stipularsi tra le Parti medesime, definito "contratto di servizio";

Che il Comune di Porto San Giorgio, con deliberazione consiliare n. 75 del 27.11.2003 e deliberazione di CC n.23 del 17.6.2005 ha approvato lo schema del presente contratto di servizio (denominato di seguito Contratto) tra il Comune di Porto San Giorgio e la Società, per l'esercizio del servizio gas ;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la compiuta definizione dei rapporti tra il Comune di Porto San Giorgio e la Società "San Giorgio Distribuzione servizi srl" per la gestione del servizio gas in conformità alle norme stipulate ed in attuazione delle disposizioni di rinvio in essa contenute.

2. Per "definizione dei rapporti tra il Comune e la Società San Giorgio Distribuzione servizi srl di cui al comma precedente devono intendersi:

- L'identificazione dei servizi, che la Società dovrà effettivamente svolgere, e delle prestazioni, degli obblighi e degli adempimenti comunque denominati di conseguenza ~~dovuti dalla Società quale esercente del servizio gas nel territorio comunale;~~

- L'individuazione dei parametri di misurazione dei livelli attesi e raggiunti nella qualità del servizio, intesa sia in termini di prestazioni fisico/quantitative sia in termini di grado di soddisfazione dei cittadini;

- Le modalità di concertazione e di attuazione degli indirizzi, degli obiettivi strategici e delle priorità definite dal Comune sia per quanto riguarda l'assetto del territorio che in materia di servizi pubblici locali;

- Le procedure di verifica da parte del Comune della corrispondenza tra obiettivi concordati e risultati conseguiti, nonché di segnalazione delle eventuali carenze e disfunzioni riscontrate;

- L'esplicitazione dei parametri quali -quantitativi e finanziari nonché degli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità idonei a consentire la rendicontazione al Comune sulle gestioni svolte;

- La definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di quantificazione, aggiornamento e pagamento dei corrispettivi reciprocamente dovuti dalle parti;

- La determinazione dell'entità e delle modalità di applicazione delle penali per inadempienze e ritardi della Società;

3. L'esercizio del servizio oggetto del presente Contratto è affidato in esclusiva alla Società.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni dovute dalla Società in conseguenza del presente Contratto saranno effettuate sugli impianti precisamente individuati negli allegati alla deliberazione consiliare n. 95 del 27.11.2003 , con i quali è stata definita l'esatta consistenza degli impianti stessi.


4. Le prescrizioni del presente Contratto si intendono altresì applicabili, in quanto compatibili, a tutti i nuovi servizi affini a quelli qui disciplinati per caratteristiche strutturali e/o tecniche, rientranti nell'oggetto sociale della Società.

Art. 3) Durata

~~1. La scadenza del presente contratto è fissata al 31.12.2008, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.164 del 23/05/2000 e all'Art. 1 comma 69 della legge 23 Agosto 2004, n. 239, recepita dal C.C. con atto n. 22 del 17.6.2005, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.~~

2. Le parti si danno reciprocamente atto della possibilità di revisione concertata di patti e clausole del presente contratto anche nel corso della sua durata di validità.

3. In tale ipotesi, la volontà di procedere alla modifica, all'aggiornamento, alla rettifica del presente Contratto, dovrà essere formalmente comunicata dalla Parte che prenderà l'iniziativa.



Art. 4) Descrizione del servizio fornito

1. Il servizio gas disciplinato dal presente Contratto è costituito dal trasporto e distribuzione di gas naturale per uso domestico, per attività artigianali, agricole e commerciali e per ogni altro uso nel territorio comunale.

2. Più dettagliatamente, con la sottoscrizione del presente atto la Società si impegna ad effettuare le prestazioni di seguito riportate:

Attività di distribuzione

a) progettazione, costruzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, rinnovo, potenziamento, ampliamento degli impianti e delle condotte inerenti il trattamento ed il trasporto del gas;

b) progettazione, costruzione, conduzione e manutenzione degli impianti di riduzione e misura e dei gruppi di riduzione finali;

c) allacciamento delle utenze, con installazione e gestione degli apparecchi di misurazione del gas erogato;

d) elaborazione ed applicazione delle tariffe di distribuzione secondo le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;


e) copertura assicurativa degli impianti e di tutto il personale addetto.

3. Quanto sopra descritto con riferimento anche agli investimenti a carico della Società previsti nel piano industriale allegato alla deliberazione consiliare n. 95 del 27.11.2003.

4. Oltre che con proprio personale e attrezzature, la Società potrà esercitare il servizio disciplinato dal presente Contratto o qualsiasi attività ad esso connessa avvalendosi di terzi mediante contratti di fornitura e/o di prestazione di opere.

5. L'Azienda potrà procedere alla gestione dei servizi anche in tutte le altre forme consentite dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali.

6. Anche qualora si avvalesse delle opportunità offerte dai due commi precedenti, la Società rimarrà comunque unica responsabile in merito a tutti gli adempimenti, oneri e vincoli previsti dal presente contratto.



7. L'affidamento in esclusiva alla Società dei servizi disciplinati dal presente Contratto, comporta il diritto per la Società stessa all'uso del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo in aree di proprietà del Comune e in aree private ad uso pubblico occorrenti per la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti necessari.

8. Il diritto d'uso di cui al comma precedente è soggetto a tasse e/o canoni derivanti da normative nazionali e regionali o da regolamenti comunali, in quanto applicabili.

9. Non verrà corrisposta la tassa di occupazione del suolo pubblico inerenti l'impianto gas in quanto lo stesso resta di proprietà del Comune di Porto San Giorgio.

Art. 5) Obiettivi generali di gestione e obiettivi specifici


1. Nella durata di validità del Contratto l'attività della Società dovrà essere prevalentemente orientata al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) sicurezza del servizio di distribuzione intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose;
- b) miglioramento della continuità del servizio di distribuzione;
- c) semplificazione e rapidità delle procedure per l'attivazione delle utenze;
- d) chiarezza nei rapporti e nelle comunicazioni agli utenti, soprattutto per quanto riguarda gli addebiti per i servizi;
- e) tempestività nella risposta alle richieste e ai reclami degli utenti.

2. La gestione oggetto del presente contratto sarà altresì attuata secondo i seguenti indirizzi specifici:

a) pianificazione e realizzazione, previa attivazione dei necessari investimenti, del programma di estendimento, potenziamento e trasformazione delle reti secondo le necessità che si andranno ad individuare;

b) valutazione, progettazione ed esecuzione di opere delle reti di distribuzione gas metano, costituenti opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in comparti edificatori assoggettati a strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica, su incarico del Comune, e di iniziativa privata, su incarico dei soggetti autorizzati ad intervenire, e assistenza al collaudo delle relative opere, se realizzate da terzi, per l'assunzione di gestione delle stesse.



Art. 6) Modalità di traduzione operativa degli obiettivi di gestione

1. La Società è tenuta ad erogare il servizio in oggetto del presente contratto secondo gli obiettivi programmatici e gli standard richiesti dal Comune affidante, cui compete l'individuazione dello stato di bisogno e la conseguente definizione della domanda al servizio, ferma restando la bilaterale preventiva negoziazione delle eventuali esigenze di adeguamento dei corrispettivi dovuti alla Società per l'ottemperanza alle richieste del Comune.

2. Costituisce modalità di traduzione degli indirizzi programmatici e delle priorità proposti dal Comune, l'elaborazione da parte della Società di specifici programmi d'intervento di valenza triennale, relativi alle opere funzionali alla gestione del servizio di cui al presente Contratto, da ricalibrare e adeguare con cadenza annuale mettendo in disponibilità i relativi progetti preliminari, completi delle principali previsioni di investimento e della scansione temporale per la loro completa attuazione operativa.

3. Sarà potestà e compito della Società integrare la programmazione in risposta alla domanda espressa dall'Affidante con programmi e progetti ritenuti necessari in base alla propria esperienza di gestione.

4. L'approvazione dei progetti costituisce elemento propedeutico ai fini dell'integrazione annuale del Contratto di Servizio e per la quantificazione dei costi del servizio erogato dalla Società al Comune.

5. L'attuazione degli investimenti e l'esecuzione dei previsti interventi nei tempi programmati costituisce obbligazione della Società nei confronti dell'Affidante.

6. Le opere di estendimento, potenziamento e ristrutturazione degli impianti, autorizzate dall'Amministrazione comunale, che saranno realizzate dalla Società, resteranno in proprietà della Società stessa.

Art. 7) Sviluppo del sistema impiantistico

1. Per consentire la predisposizione dei documenti di cui al precedente art. 6, e per garantire la massima integrazione nella pianificazione operativa dello sviluppo degli impianti finalizzati al servizio gas, oltre a fornire gli indirizzi e le proprie valutazioni sullo stato di bisogno, sulle priorità e sulla domanda quali -quantitativa dei servizi, il Comune renderà la Società partecipe delle linee di


sviluppo del territorio, delle modalità di attuazione del PRG, delle previsioni di potenziamento, estendimento, ristrutturazione delle infrastrutture viabilistiche e fognarie, e dello stato delle autorizzazioni alla formazione di piani particolareggiati di iniziativa privata, nonché dell'adozione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

2. Al fine di ottenere sinergie di pianificazione e l'integrazione con interventi del Comune su strade, piazze, verde pubblico, sottosuolo, marciapiedi e conseguenti economie di scala, sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 6, la Società effettuerà una puntuale programmazione annuale dei lavori in coerenza con la pianificazione del Comune prevista al comma precedente.

3. Fatta eccezione per quanto stabilito al successivo art. 8 in materia di piani particolareggiati, e nei successivi commi del presente articolo in materia di progetti integrati, la progettazione e la realizzazione delle opere, degli impianti e delle reti afferenti al servizio gas saranno, di norma effettuate dalla Società, anche tramite terzi come previsto all'art. 4 del presente Contratto, fermo restando che in caso di conseguimento da parte del Comune di contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi, potrà procedersi a concordare tra le parti modalità diverse di gestione delle fasi progettuale e/o attuativa.

4. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal Comune, al pari delle opere di urbanizzazione primaria e impianti realizzati in attuazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, saranno presi in carico dalla Società dopo le procedure ed i collaudi di rito, effettuati alla presenza di tecnici del Comune e della Società e alla stessa affidati in diritto d'uso, previa integrazione dello stato di consistenza allegato alla Deliberazione consiliare n. 95 del 27.11.2003.

5. Le parti si danno atto che per l'espletamento dei servizi e l'esecuzione degli interventi e delle attività previsti dal presente Contratto, e in particolare per le operazioni di manutenzione, rinnovo ed estendimento della rete di distribuzione gas, la Società si troverà nella necessità di svolgere operazioni e di aprire cantieri su suolo pubblico, con interessamento del soprassuolo e del sottosuolo.



6. La Società sarà perciò tenuta a conseguire preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di scavo, a dare corso alla posa delle reti e ad effettuare i successivi ripristini, secondo le modalità e le procedure in uso presso il Comune.

7. Di norma la Società inoltrerà richiesta di intervento minimo 3 giorni prima dell'esecuzione; gli interventi urgenti saranno autorizzati a sanatoria.

8. Nella progettazione ed attuazione delle opere, la Società assumerà in ogni caso come vincolo:

a) Le reti fognarie e di progetto tenendo conto delle relative esigenze di estendimento ed allacciamento secondo quote obbligate.

b) Gli apparati radicali delle alberature stradali e/o insistenti su aree pubbliche interessate allo sviluppo della rete, mantenendo le distanze regolamentari prescritte e in ogni caso impegnandosi al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione agli scavi.


9. In ogni caso gli interventi nel sottosuolo dovranno rispondere ai criteri enunciati dalla Direttiva del Ministero dei LLPP 3 marzo 1998 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici".

10. Nel caso di commesse per l'estendimento – potenziamento delle reti e impianti funzionali ai servizi di cui al presente contratto, derivanti da richieste estemporanee del Comune, o comunque non inserite negli strumenti concordati di programmazione di medio o breve periodo, ovvero la cui necessità non discenda da strumenti urbanistici e/o attuativi debitamente resi noti alla Società, l'attuazione delle relative opere resta disciplinata dal successivo art. 17 "Ordinativi di Lavoro".

11. Qualora il preventivo sia accettato, la Società eseguirà le opere, i cui costi posti a integrale carico del Comune, ferme restandone le modalità di successivo affidamento e di successiva gestione da parte della Società in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.

12. Le opere murarie o manufatti necessari all'alloggiamento delle apparecchiature di consegna e di misura del gas, sono a carico dell'utente richiedente.

13. La Società si adeguerà alle modifiche che potranno presentarsi a causa di variazioni legislative.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Art. 8) Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e interventi su suolo privato

1. Le opere di urbanizzazione in comparti oggetto di piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata possono essere eseguite sia dalla Società sia dal soggetto titolare dello strumento urbanistico.
2. Per "soggetto titolare dello strumento urbanistico" si intende qualunque persona fisica o giuridica, il Comune o altro ente pubblico.
3. Nel caso in cui le opere siano realizzate direttamente dal soggetto privato titolare dello strumento urbanistico, questi sarà tenuto a sottoporre preventivamente alla Società il progetto, già redatto in conformità alle norme tecniche, ovvero alle specifiche tecnico-costruttive e di standardizzazione assunte dalla Società per il servizio gas dell'intero territorio comunale, che la Società avrà comunicate all'interessato.
4. La Società dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione, comprensivo delle eventuali prescrizioni di adeguamento, previa corresponsione di un diritto di istruttoria pari al 1 % dell'importo dei lavori.
5. Per l'espletamento della pratica, ed in generale per tutti i rapporti con chi ha presentato il progetto, la Società dovrà applicare i principi amministrativi di semplificazione, unitarietà di responsabilità, tempestività, trasparenza sanciti dalla legge 15 marzo 1997 n° 59 e dai relativi attuativi.
6. La Società potrà, anche in sede di costruzione, effettuare verifiche e collaudi per constatare la ~~rispondenza delle opere al progetto, la qualità dei materiali impiegati e l'idoneità delle tecniche costruttive.~~
7. A realizzazione completata sarà effettuato il collaudo delle opere, al quale dovrà essere chiamata ad assistere rappresentanti del Comune e della Società e i cui rappresentanti dovranno in quella sede attestare formalmente l'accettazione degli esiti del collaudo.
8. In caso di esito negativo del collaudo, il lottizzante dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle modifiche e agli interventi necessari. Successivamente saranno reiterate le operazioni di collaudo, come da comma precedente.



9. A collaudo positivo delle opere, queste saranno immediatamente prese in carico dalla Società per la loro gestione ai sensi del presente Contratto.

10. A richiesta, la Società fornirà al titolare pubblico o privato del piano particolareggiato un preventivo per la realizzazione delle reti e degli impianti comprensivo dell'indicazione dei costi delle opere e delle spese tecniche per ciascun compendio di opere, e dei miglioramenti economici accordabili in caso di affidamento alla Società dell'incarico di progettazione-realizzazione delle opere in blocco. Tale preliminare attività sarà svolta gratuitamente per gli interventi proposti dal Comune di Porto San Giorgio.

11. Nel caso in cui il soggetto titolare privato o ente pubblico commissioni effettivamente le opere alla Società, questa provvederà a trasmettere al richiedente un progetto esecutivo integrato comprensivo di tutte le reti di cui sia stata proposta la realizzazione, con produzione, per ciascun tipo di rete e/o compendio di opere e per il sistema complessivo, di un preventivo di spesa, compensativo anche dei servizi d'ingegneria, la cui accettazione consentirà l'inizio dei lavori.

12. I costi per le attività di ingegneria di progettazione, di direzione lavori, di contabilità e di assistenza nonché degli oneri per la sicurezza non potranno essere superiori a quelli previsti dalle tariffe professionali; per il Comune di Porto San Giorgio. sarà praticato uno sconto del 15%.

13. Le opere realizzate dalla Società in conto terzi sono automaticamente e progressivamente assunte in carico dalla stessa per la gestione e resteranno di proprietà del Comune di Porto San Giorgio.

~~14. Il Comune potrà richiedere alla Società di realizzare le opere di urbanizzazione a fronte di un progetto esecutivo già elaborato. Nell'avanzare la proposta, il Comune dovrà specificare le proprie esigenze in termini di tempi di attuazione, evidenziare gli aspetti di integrazione con gli altri servizi e formulare tutte le necessarie prescrizioni tecniche.~~

15. Il Comune dovrà concedere alla Società un congruo termine per esprimere osservazioni e proposte tecniche sul progetto.

16. Il Comune potrà richiedere alla Società, oltre alla realizzazione delle opere, di provvedere alla progettazione, intendendo con ciò anche la sola progettazione esecutiva sulla base di un progetto definitivo. Anche in questo caso il Comune dovrà specificare le proprie esigenze in termini di tempi



di attuazione, evidenziare gli aspetti di integrazione con gli altri servizi e formulare tutte le necessarie prescrizioni tecniche.

17. Risultando la richiesta del Comune equivalente ad attestazione di priorità dell'intervento ferma restando la definizione di un congruo termine per l'espletamento dell'incarico, la Società non potrà esimersi dalle funzioni di progettazione.

18. Per l'esecuzione delle opere affidate dal Comune, la Società è tenuta ad assoggettarsi alle norme della disciplina vigente in materia di lavori pubblici.

19. In accordo tra la parti, per le opere realizzate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si provvederà al periodico adeguamento dello stato di consistenza delle opere date in concessione alla Società.

20. Le Parti si danno inoltre atto che per proprie esigenze concernenti la realizzazione di collegamenti, chiusure di maglia, ecc. a fini di corretta gestione dei servizi di cui al presente contratto, anche al di fuori dei programmi concordati, la Società potrà trovarsi nella necessità di realizzare opere su suoli privati, ovvero su suoli di proprietà di Enti pubblici terzi.

21. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, sarà cura della Società verificare preliminarmente la destinazione urbanistica delle aree interessate, e di acquisire preventivamente, sulla base dei progetti preliminari o definitivi, ma comunque antecedentemente alla definizione ed approvazione dei progetti esecutivi, il parere dell'Ufficio Comunale competente.


22. Ciò al fine di garantire la compatibilità tra impianti ed opere di competenza della Società, e destinazioni urbanistiche esistenti e/o di progetto, e di non compromettere la fattibilità di eventuali anche futuri interventi.

Art. 9 Condizioni alla scadenza

1. Alla scadenza del contratto, la Società trasferirà al Comune la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili.

2. Alla Società, per le parti realizzate a sue spese, verrà riconosciuta una somma determinata secondo i criteri stabiliti dal D.Lvo n. 164 del 23/05/2000.

3. Di conseguenza, alla scadenza del contratto, saranno resi gratuitamente al Comune:



- a) Tutti gli impianti preesistenti oggetto dell' affidamento, come risulta dallo stato di consistenza facente parte integrante del presente contratto;
- b) Tutti gli impianti realizzati con contributi del Comune;
- c) Tutti gli impianti realizzati per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni con oneri a carico di privati;
- d) Tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti alle utenze;
- e) Tutti i misuratori forniti dal Comune all'atto della consegna degli impianti, fatto salvo quelli che saranno demoliti nel corso del periodo contrattuale;

4. Saranno devoluti a titolo oneroso i seguenti beni:

- a) Le opere di ampliamento, potenziamento e ristrutturazione eseguite a spese della Società di cui all'Art. 6, per la parte non ancora ammortizzata;
- b) I misuratori d'utenza, acquistati a spese della Società, per la parte non ancora ammortizzata;

Art. 10) Livelli specifici e generali di qualità commerciale

1. La delibera dell'Autorità n. 47 del 2 maggio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni impone agli esercenti livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio e, in caso di mancato rispetto di detti livelli, indennizzi automatici all'utente da parte dell'esercente.

2. La Società si impegna a garantire tali livelli di qualità, a compiere tutti gli adempimenti di registrazione e comunicazione dei dati di esercizio e a corrispondere l'indennizzo automatico agli utenti nel caso di mancato rispetto dei livelli di qualità, in conformità a quanto disposto dall'Autorità ~~dell'Energia Elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni.~~

3. La Società non sarà tenuta a corrispondere gli indennizzi automatici qualora il mancato rispetto dei livelli sia dovuto a:

- cause di forza maggiore e mancato ottenimento di atti di terzi;
- cause imputabili al cliente.

4. La Società è tenuta inoltre a fornire annualmente ai propri utenti le seguenti informazioni:

- tariffe di distribuzione in essere
- orario di apertura degli sportelli
- numeri telefonici per emergenza

- livelli specifici e generali di qualità
- livelli effettivi di qualità

Art. 11) Disciplina della sicurezza e della continuità del servizio

1. La Deliberazione n. 236 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni impone precisi compiti di distribuzione nonché i relativi tempi di attuazione.
2. La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza di cui alle disposizioni dell'Autorità e delle vigenti norme in materia.

Art. 12) Ulteriori adempimenti a carico di Società

1. La Società si impegna a esercitare/gestire il servizio e a caratterizzarne lo sviluppo in coerenza con i piani e gli altri strumenti comunali di programmazione in materia urbanistica, ambientale, abitativa, commerciale ed industriale, nonché in materia di sviluppo dei servizi pubblici locali.
2. Ferme restando le disposizioni, di cui ai successivi articoli nonché gli adempimenti, generali e specifici, concernenti la gestione del servizio cui al presente Contratto, costituiscono obbligo della Società.
 - Le norme di legge e le disposizioni sulla sicurezza, nonché, per quanto riguarda i rapporti con gli utenti e il regolamento di utenza, in perfetta rispondenza alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Del. n. 229 del 18/10/2001)
 - La formulazione di programmi di investimento e intervento congruenti con la domanda e lo stato di bisogno segnalati dall'Amministrazione Comunale;
 - ~~La preventiva negoziazione con gli Uffici Comunali di riferimento prima della sottoposizione~~ per la definitiva approvazione agli Organi deliberanti, dei programmi triennali relativi agli interventi di rinnovo e sviluppo degli impianti;
 - L'assolvimento delle richieste del Comune per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del Bilancio comunale;
 - La messa in disponibilità al Comune delle planimetrie delle reti su supporto informatico e i relativi aggiornamenti;
 - La rendicontazione all'Affidante con cadenza annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Conseguimento degli obiettivi di servizio concordati;
 - Rispetto degli standard prestazionali convenuti;
 - Mantenimento delle previsioni di costo.
- La messa in disponibilità al Comune dei dati e/o parametri fisici inerenti al servizio di cui al presente Contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia, di Organismi e Centri di ricerca.
3. Particolare cura dovrà essere adottata per le comunicazioni annuali obbligatorie all'Autorità del gas previste dall'art. 29 della Deliberazione n. 47/2000 e dell'art. 31 della Deliberazione n. 236/2000.
4. Costituisce altresì obbligo della Società l'adeguamento del sistema impiantistico all'evoluzione della legislazione e normativa tecnica di settore.
5. Eventuali investimenti necessari in tal senso saranno posti a carico del Comune quale proprietario degli impianti.
6. La Società assume l'obbligo di adottare metodologie di lavoro rispettose delle problematiche ambientali e di tenere in debito conto tali aspetti anche in sede progettuale, privilegiando le soluzioni che minimizzano l'impatto con l'ambiente.
7. La Società, relativamente al servizio oggetto del presente contratto, si impegna inoltre a partecipare al processo di elaborazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) di cui alla Direttiva del Ministero del LLPP 3 marzo 1998 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici".

Art. 13) Modalità di rendicontazione all'Affidante

1. La Società è tenuta a comunicare all'Affidante le informazioni in grado di consentire un monitoraggio in corso d'anno dell'andamento della gestione del servizio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- Conseguimento degli obiettivi di Servizio concordati;
 - Rispetto degli standard prestazionali convenuti e degli standard di servizio;

- Mantenimento delle prestazioni di costo del servizio ovvero scostamento dalle medesime previsioni con motivazione delle variazioni;

Art. 14) Modalità di comunicazione dei dati concernenti i parametri significativi dei servizi prestati

1. Le parti si danno atto che la periodica comunicazione dei dati concernenti i parametri significativi dei servizi erogati costituisce elemento essenziale dei servizi medesimi, in relazione alle seguenti finalità:

- Rendere edotto l’Affidante dell’andamento dei conferimenti e della gestione dei servizi;
- Fornire rendicontazione all’Affidante sulle modalità di espletamento dei servizi;
- Agevolare l’Affidante nella definizione e nell’aggiornamento dello stato di bisogno e della domanda;
- Agevolare l’Affidante nell’esercizio delle funzioni di controllo sull’attività della Società affidataria;
- Fornire ogni elemento quantitativo e/o qualitativo concorrente alla definizione e/o modifica dei rapporti finanziari tra Affidante e Affidatario.


2. La Società è tenuta a trasmettere al Comune copia delle comunicazioni periodiche richieste dall’Autorità in forza alle Deliberazioni n. 47/2000, n. 236/2000 e n. 237/2000; per i dati statistici dovranno essere ricavati gli elementi da appositi registri, previsti dalle Deliberazioni stesse, da compilare e aggiornare, per altre informazioni da Atti adottati dalla Società in conformità a quanto disposto dall’Autorità stessa.

3. Il Comune, in base alle proprie esigenze gestionali, potrà richiedere dati aggiuntivi in tempi diversi.

Art. 15) Attività di controllo del Comune

1. Il Comune di Porto San Giorgio esercita attività di controllo sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla Società attraverso gli Uffici competenti.

2. A tal fine le Parti concordano di tenere periodici incontri tra i Referenti del Comune e quelli della Società, da convocarsi a cura del Comune, che potranno assumere la forma di sopralluoghi in

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

contraddittorio per verificare direttamente la reale esistenza di inadempimenti e/o disfunzioni, e l'effettiva consistenza degli stessi.

3. Qualora la segnalazione riguardi situazioni di pericolo o di grave disagio dei cittadini, la Società si impegna ad intervenire immediatamente.

4. La Società si impegna a favorire quanto di più possibile l'attività di controllo del Comune sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla stessa, soprattutto per quanto riguarda i livelli prestazionali raggiunti. A tal fine l'Azienda fornirà tempestivamente ogni dato, informazione, elaborato, richiesto dal Comune anche al di fuori delle modalità ordinarie concordate ai precedenti commi, derivante dai propri sistemi informativi informatizzati.

Art. 16) Adempimenti a carico del Comune

1. Il Comune Porto San Giorgio si impegna:

- A rendere edotta e partecipe la Società dei contenuti del PPA del PRG, e delle sue modifiche, nonché della programmazione operativa relativa all'attivazione degli interventi PEEP e PIP e dei piani particolareggiati e/o di recupero di iniziativa pubblica;
- A rendere partecipe la Società dell'istruttoria alle istanze di formazione di Piani particolareggiati e/o di recupero di iniziativa privata;
- Ad informare la Società sui propri programmi annuali e triennali di investimento, con specifico riferimento alla realizzazione e/o ristrutturazione di opere stradali e fognarie, e agli interventi coordinati di urbanizzazione;
- ~~A sostenere e favorire l'attività dell'Azienda attraverso il puntuale svolgimento degli~~
adempimenti tecnico amministrativi inerenti alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto ricadenti nella sua competenza, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire, l'effettuazione di espropri, il rilascio di concessioni edilizie, le cessioni/concessioni di aree pubbliche su cui impiantare manufatti, il rilascio di ordinanze per la temporanea modifica della circolazione in relazione agli accantieramenti per l'esecuzione di opere di competenza della Società, l'acquisizione di contributi ed incentivi finanziari;
- A rilasciare le autorizzazioni allo scavo, alla posa delle condotte e reti ed all'esecuzione delle opere accessorie nel sottosuolo, su suolo o aree;



- Ad informare la Società prima di dar corso all'esecuzione – o di disporre od autorizzare a terzi l'esecuzione – di lavori comportanti opere di scavo, al fine di consentire alla stessa la verifica delle eventuali interferenze con le reti gestite, e di adottare i conseguenti provvedimenti e/o accorgimenti per la salvaguardia delle stesse, ovvero le modifiche e gli interventi per rendere compatibili le diverse opere.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra riportate, la Società avrà diritto al pagamento delle spese per i danni arrecati, nonché all'esecuzione degli interventi – ivi compresi il rifacimento o lo spostamento delle opere realizzate - al fine di vedere ripristinate le condizioni di sicurezza delle reti ed impianti di propria pertinenza, ferma per altro restando al priorità delle opere fognarie su ogni altro impianto o rete, in relazione al carattere vincolante e vincolato del posizionamento delle sezioni idrauliche.

3. Con specifico riferimento alle reti di distribuzione gas e impianti accessori, di cui al presente Contratto, qualora la Società ne rilevasse l'incompatibilità – per contrasto con disposizioni di legge e/o con norme di sicurezza – con altre opere e servizi nel suolo o sottosuolo, le parti si danno atto che l'Azienda potrà provvedere allo spostamento degli impianti e reti di propria pertinenza, dandone tempestiva comunicazione ai competenti Organi comunali.


4. Resta inteso che per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, il Comune garantisce in esclusiva l'uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo, alle condizioni di cui ai precedenti articoli.

~~5. Il Comune di Porto San Giorgio, è altresì tenuto:~~

- Al puntuale pagamento degli eventuali corrispettivi dovuti, secondo le norme di legge;
- Al tempestivo riscontro, di norma entro 20 giorni, delle comunicazioni e/o segnalazioni della Società in ordine alla constatata presenza di fattori ostativi al conseguimento degli standard di qualità prescritti e/o previsti per il Servizio di cui al presente Contratto, e all'adozione dei provvedimenti di propria competenza per consentirne la rimozione.

Art. 17) Tariffe e corrispettivi

1. Il corrispettivo a favore della Società per l'erogazione dei servizi di cui al presente contratto è costituito dalle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione del gas.



2. Le parti prendono atto che i corrispettivi per la somministrazione del gas distribuito a mezzo della rete urbana saranno determinati in relazione alle tariffe applicabili in base a quanto disposto dalla normativa di legge e regolamentare in materia, alla quale fanno espresso rinvio anche per quanto concerne la determinazione delle imposte.

3. In caso di modifiche dell'attuale sistema tariffario la Società provvederà a predisporre una proposta di tariffe elaborata nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa sopra richiamata; copia degli atti dovrà essere inviata all'Autorità per l'approvazione e copia al Comune per conoscenza.

4. Il Comune prende atto che in ottemperanza alle disposizioni vigenti, nel caso in cui siano serviti più comuni, è data facoltà al gestore di proporre agli Enti un unico Ambito tariffario procedendo al calcolo di un'unica opzione, afferente al complesso dei comuni interessati al servizio.

5. Per l'esecuzione di lavori in conto terzi quali allacciamenti, spostamenti di contatori ecc. sarà applicato il prezzario allegato al Regolamento d'utenza che verrà aggiornato annualmente con riferimento all'Elenco prezzi della Regione Marche.

Art. 18) Ordinativo di lavoro

1. Per gli interventi di qualunque tipo che il Comune intenderà commissionare alla Società, questa si attiverà a fronte di un ordinativo di lavoro standard concordato tra le Parti.

2. Resta inteso, che salvo accordi diversi fra le parti qualsiasi intervento che contribuisce ad accrescere il valore dell'impianto rimane a carico del Comune.

~~3. Oltre alla tipologia degli interventi, all'importo del corrispettivo, ai reciproci referenti tecnici responsabili per ognuna delle Parti circa la qualità della prestazione e la rispondenza di essa alle esigenze del Comune, l'ordinativo di lavoro indicherà i termini temporali entro i quali eseguire i lavori.~~

Art. 19) Tutela degli utenti

1. Gli utenti sono tutelati dalle seguenti normative:

- Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita del gas (Delibera n. 47/2000);



- Direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas (Deliberazione n. 236/2000);
- Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione e vendita del gas al mercato vincolato (Deliberazione n. 237/2000);
- Regolamento di utenza e prezzario per la costruzione di allacciamenti e spostamenti;
- Direttive concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera H), della legge 14/11/1995, n. 481 (delibera n. 229/01);

Art. 20) Emergenza e servizio di reperibilità

1. Per ridurre gli effetti di eventi in grado di produrre effetti gravi o di vaste proporzioni per la sicurezza e continuità del servizio, il distributore deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che lo pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione del pronto intervento e delle emergenze in coordinamento con le autorità competenti e con le forze di pubblica sicurezza.
2. Per il servizio di pronto intervento su chiamata la Società garantisce l'operatività di un servizio di reperibilità attivo continuamente 24 ore al giorno per tutto l'anno.
3. Il servizio di pronto intervento, dotato di tutte le attrezzature necessarie, è finalizzato all'eliminazione del pericolo in caso di fughe, interruzioni ed irregolarità di fornitura del gas.
4. L'Azienda ha inoltre l'obbligo di inviare il proprio personale in seguito a chiamata di pronto intervento ~~relativa a segnalazioni di dispersione sugli impianti di proprietà a valle del punto di~~ consegna. A garanzia della pubblica incolumità può sospendere la fornitura fino a quando il cliente non abbia provveduto ad eliminare la dispersione.

21) Obblighi di registrazione e di comunicazione

1. La Società predispone adeguati strumenti, anche informatici, al fine di registrare, per ogni impianto, gli elementi caratteristici gestionali secondo le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
2. Nei periodi prestabiliti il distributore è tenuto a comunicare l'estratto dei dati gestionali all'Autorità e contemporaneamente al Comune.



3. La Società è inoltre tenuta ad effettuare ricerche di mercato per raccogliere il giudizio degli utenti circa il servizio erogato; dette ricerche saranno effettuate a termine di legge ed i risultati dovranno essere pubblicizzati.

Art. 22) Responsabilità civile e penale verso terzi

1. La Società risponde direttamente, pienamente e singolarmente degli eventuali danni recati a terzi, alle cose di terzi e al Comune in conseguenza dell'esercizio del servizio oggetto del presente Contratto, nonché degli eventi dannosi subiti dai terzi, dalle cose dei terzi e dal Comune in conseguenza alla rottura accidentale di impianti o di parti di essi.

Art. 23) Garanzie di buona esecuzione

1. La Società prende atto che il Comune rinuncia alla fideiussione bancaria, o alla polizza assicurativa, a garanzia della buona esecuzione del servizio.

Art. 24) Canone al Comune

1. La Società per l'utilizzo degli impianti di cui allo stato di consistenza allegato alla deliberazione consiliare n. 95 del 27.11.2003 verserà un canone annuo al Comune di Porto San Giorgio in rate trimestrali sulla base dei ricavi effettivi, fatto salvo il conguaglio derivante dal calcolo di cui al secondo comma del presente articolo.

2. Il canone che la Società riconoscerà annualmente, al Comune di Porto San Giorgio, sarà pari alla componente "CCD", del vincolo dei ricavi VRD, rappresentativa dei costi riconosciuti per il capitale della distribuzione. La componente "CCD" potrà essere aumentata annualmente dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto delle condizioni gestionali della Società.

3. Per il calcolo del canone si prenderanno a riferimento i ricavi della distribuzione fatturati nell'anno in esame (Quota fissa + Quota variabile).

Art. 25) Clausola compromissoria

1. Le Parti convengono che tutte le controversie che dovessero scaturire dal presente Contratto saranno risolte tramite accordo bonario; ove l'accordo non dia risultati si sottoporranno al collegio arbitrale di 3 membri nominati rispettivamente dalle parti e dal Tribunale di Fermo.

2. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio.

Art.26

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131.

Del che ho redatto il presente contratto,dattiloscritto da persona di mia fiducia,contenuto in n.23 fogli redatti ciascuno su una facciata,del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e lo hanno sottoscritto in segno di accettazione unitamente a me Segretario.

Dirigente settore LL.PP.-Ing.Francesca Claretti

Amm.re Unico della società- Dott.ssa Daniela Trasatti

Segretario Generale-Dr.Fabrizio Annibali

